36057-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Adriano Iasillo - Presidente -
Luigi Fabrizio Mancuso
Giacomo Rocchi
Francesco Centofanti - Relatore -
Antonio Minchella

Sent. n. sez. 2103/2019 -
CC - 27/06/2019
R.G.N. 8996/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Biondolillo Giuseppe, nato a Cerda il 10/11/1949

avverso l'ordinanza del 13/11/2018 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà, avanzata da Giuseppe Biondolillo, condannato per associazione di tipo mafioso, illecita concorrenza ex art. 513-*bis* cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, pro-tempore vigente, nonché per omicidio e soppressione di cadavere, in pari termini aggravati; reati tutti rientranti nel catalogo di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, Ord. pen. (c.d. prima fascia), per i quali dunque l'accesso ai benefici penitenziari era subordinato alla prestata collaborazione con la giustizia, o al rilievo di situazioni a quest'ultima equiparate, quali l'impossibilità di collaborazione utile.

Rilevava il Tribunale che, in ordine all'omicidio e alla soppressione di cadavere, era già stato operato (con propria precedente ordinanza 8 marzo 2016, e in funzione della concessione di un permesso premio) l'accertamento della collaborazione impossibile, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 4-bis Ord. pen.; accertamento non esteso, in allora, ai primi due reati sul presupposto che la pena fosse stata, pro-parte, espiata. Lo scioglimento del "cumulo" delle pene non sarebbe tuttavia possibile, *re melius perpensa*, ove questo ricomprenda delitti tutti rientranti nel citato art. 4-*bis*, prima fascia, da considerare egualmente ostativi ai benefici; nel qual caso, l'accertamento della condotta di utile prestata collaborazione – o delle situazioni, equiparate, di collaborazione impossibile o inesigibile – non potrebbe limitarsi a parte dei reati ma dovrebbe riguardare tutti i titoli cumulati.

Non essendo intervenuto un accertamento integrale relativo al profilo della collaborazione con la giustizia, l'istanza di semilibertà non poteva essere esaminata nel merito.

2. Avverso l'indicata decisione Biondolillo ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo e sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in via assorbente, la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

Lo scioglimento del cumulo sarebbe stato già operato dal menzionato antecedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza della stessa sede, dichiarativo dell'impossibilità della collaborazione, e il profilo, in assenza di fatti nuovi, sarebbe coperto da giudicato «allo stato degli atti» e non sarebbe ulteriormente rivedibile

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 663 cod. proc. pen., 4-*bis* e 58-*ter* Ord. pen., sottolineando che lo scioglimento del

"cumulo" sarebbe, in ogni caso, possibile e doveroso, e il beneficio sarebbe dunque concedibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso appare infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la qualità di collaboratore, ex art. 58-*ter* Ord. pen., non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile a uno "status", ma deve essere accertata, incidentalmente, dall'organo a ciò deputato (che è, in ogni caso, il tribunale di sorveglianza), nell'ambito del procedimento attivato dalla richiesta di ottenimento del beneficio penitenziario, e ciò ogni qualvolta la collaborazione rappresenti, a norma dell'art. 4-*bis* Ord. pen., il presupposto indefettibile per superare la preclusione altrimenti posta dalla stessa disposizione (Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Miranda Quintero, Rv. 259471-01; n. 1865 05/03/1999, Sparta Leonardi, Rv. 213066-01; Sez. 1, n. 7267 del 31/01/2006, Mazzaferro, Rv. 234072-01; n. 29195 del 19/06/2003, Zaccaro, Rv. 225066-01). Specularmente a quanto previsto per la collaborazione attiva, e per identità di *ratio*, tale principio opera anche con riferimento alle situazioni, equiparate ai fini del superamento dell'ostatività, di collaborazione impossibile o inesigibile.

L'accertamento in discorso, avente natura incidentale, non può essere idealmente scisso dalla decisione di merito, spettante al medesimo tribunale di sorveglianza, con la quale esso fa corpo; tanto meno può esserlo, al fine di postulare effetti preclusivi extra-procedimentali, che sarebbero eccedenti la funzione che gli è assegnata all'interno del sistema.

Né la conclusione è contraddetta dal riconoscimento (Sez. 1, n. 26567 del 07/04/2017, Cataldo, Rv. 270864-01) della diretta ricorribilità in cassazione del provvedimento che statuisce sulla collaborazione con la giustizia del detenuto, in relazione alla richiesta di concessione di benefici penitenziari di competenza non già del tribunale ma del magistrato di sorveglianza. Trattasi infatti di soluzione peculiare, che non muove da un'ipotetica idoneità al giudicato della pronuncia incidentale, ma, più prosaicamente, come rimarcato dalla decisione di legittimità testè menzionata, dall'«inestricabile situazione che si verrebbe a creare nel caso in cui la Corte di cassazione, adita dal condannato che si è visto rigettare dal magistrato di sorveglianza la richiesta di un provvedimento rientrante nella sua competenza [...] per aver il tribunale di sorveglianza escluso l'impossibilità della collaborazione, dovesse in accoglimento del ricorso ritenere viziata questa verifica». In questo caso il giudice di legittimità non potrebbe che annullare il

provvedimento di rigetto e restituire gli atti al magistrato di sorveglianza per un nuovo esame dell'istanza, che si troverebbe tuttavia irrimediabilmente pregiudicato dal provvedimento negativo del tribunale, non oggetto dell'impugnazione e non autonomamente rimovibile. Di qui la necessità pratica di consentire, nello specifico caso, il sindacato di questa Corte sulla pronuncia incidentale, da riguardare tuttavia in questa esclusiva prospettiva funzionale.

Se è vero, infine, che il principio del *ne bis in idem* opera, di regola, anche nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013, Bianco, Rv. 257092-01), esso non può concernere i soli presupposti di ammissibilità di un beneficio. E questa Corte ha già negato che precedenti decisioni del giudice di sorveglianza possano impedirgli, in futuro e in rapporto a benefici dello stesso genere, di rilevare una causa di inammissibilità e pronunciare la relativa declaratoria (Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446-01).

2. Il secondo motivo è invece, in parte, fondato.

2.1. Non lo è, invero, nella premessa maggiore del ragionamento.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., è legittimo lo scioglimento del "cumulo" nel corso dell'esecuzione, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario la quale trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-*bis*, comma 1, Ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena ad essa relativi (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355-01; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Palo, Rv. 258403-01; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860-01; Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 2011, Zingale, Rv. 249425-01).

L'operazione di scioglimento, tuttavia, è ammessa – secondo quanto, di recente, da questa Corte specificamente precisato (Sez. 1, n. 21421 del 07/03/2019, De Martino), con appropriate argomentazioni, cui il Collegio intende dare continuità e sviluppo – soltanto ed esclusivamente allorquando essa si effettui tra reati ostativi, nel senso sopra precisato, e reati non ostativi.

In assenza di detta condizione, lo scioglimento sarebbe privo di base logica, prima ancora che normativa. Non sarebbe infatti possibile individuare alcun ragionevole e obiettivo criterio di imputazione, all'uno o all'altro titolo, della pena già espiata; né potrebbe venire utile il criterio, meramente utilitaristico, dell'opzione più conveniente per il condannato, a fronte di spazi ancora aperti di utile collaborazione che questi, dimostrando slealtà verso l'Istituzione, arbitrariamente non intendesse percorrere.

La collaborazione costituisce infatti, anzitutto, indice legale di rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata. Tale significato sarebbe contraddetto da scelte di opportunistica selezione degli ambiti di utile e possibile suo dispiegamento, che viceversa deve essere favorito nei termini più ampi. Questa Corte ha, in proposito, ripetutamente affermato che, in materia di benefici penitenziari e ai fini dell'accertamento giudiziale delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 58-*ter* Ord. pen., assumono rilievo, in positivo, non soltanto i comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma ogni apporto informativo idoneo a consentire la prevenzione, o la repressione, di condotte criminose diverse da esso, e ciò in coerenza con la *ratio legis*, che intende incentivare il fatto obiettivo della collaborazione (Sez. 1, n. 7968 del 08/01/2016, Cacalano, Rv. 266239-01; Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Cagnazzo, Rv. 271616-01); per contro, e in negativo, l'accertamento in parola non può essere limitato ai soli delitti *stricto sensu* ostativi a tale concessione, ma deve essere esteso ai delitti ulteriori, ai primi finalisticamente collegati, in quanto l'unicità del programma criminoso postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva (Sez. 1, n. 43391 del 03/10/2014, Cuffaro, Rv. 261145-01; Sez. 1, n. 12949 del 03/12/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259544-01; Sez. 1, n. 3176 del 06/05/1997, Battisti, Rv. 207969-01).

Allorché, dunque, siano in espiazione reati caratterizzati dalla stessa eguale connotazione ostativa, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola stabilita dall'art. 76 cod. pen., per cui si considerano le pene concorrenti della stessa specie come pena unica, attuandosi così il principio dell'unitarietà della pena cumulata e del rapporto esecutivo.

2.2. Il Tribunale di sorveglianza ha dunque deciso correttamente, lì dove, constatando che il condannato non aveva terminato di espiare la parte di pena complessivamente ostativa presente nel "cumulo" di condanne a suo carico, ha rilevato in relazione, ai fini della decisione sull'istanza di semilibertà, il mancato superamento dell'ostatività prevista dall'art. 4-*bis*, comma 1, Ord. pen.

L'ordinanza da esso emanata è tuttavia censurabile per essersi arrestata a tale rilievo, senza procedere al dovuto accertamento incidentale dell'esistenza della collaborazione sui delitti per i quali l'esame non era stato in precedenza svolto; accertamento che, stante la sua natura logicamente pregiudiziale, doveva essere condotto anche d'ufficio.

Vero è invece che, in rapporto all'eventuale ricorrenza di situazioni di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, grava in linea di massima sul condannato l'onere di farne specifica invocazione, unita alla prospettazione degli

opportuni elementi a sostegno dell'assunto (Sez. 1, Sentenza n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474-01; Sez. 1, n. 29217 del 06/06/2013, Imparato, Rv. 256796-01; Sez. 1, n. 10427 del 24/02/2010, Febbraro, Rv. 246397-01). Nel caso di specie, tuttavia, Biondolillo poteva dirsi da ciò *in limine* esonerato, in quanto era lecito per lui confidare che l'organo decidente desse continuità alla precedente statuizione, che aveva ritenuto il più esteso accertamento non necessario. Nel rivedere tale orientamento, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, prima di definire il merito, consentire dunque al condannato di interloquire specificamente sul punto.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata in relazione a tali aspetti, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso il 27/06/2019

Il Consigliere estensore
Francesco Centofanti

Il Presidente
Adriano Iasillo

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
13 AGO 2019
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA